



APERTURA DI CREDITO

**APERTURA DI CREDITO PER FINANZIAMENTI SU CREDITI COMMERCIALI
APERTURA DI CREDITO SU SCONTO COMMERCIALE, ANTICIPI SBF FATTURE/EFFETTI - Utilizzabili
anche mediante più forme tecniche (plafond) - (Edizione del 01/07/2024)**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica:	Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.
Sede Legale:	73052 Parabita (LE) VIA PROVINCIALE PER MATINO, 5
Sede amministrativa:	73046 MATINO (LE) - VIA LUZZATTI, 8
Capitale sociale al 31.12.2020:	182.516.877,00 EUR
Codice Fiscale e Partita IVA:	02848590754
Indirizzo Internet:	www.bpp.it
Indirizzo email per assistenza Clienti:	digibank.customer@bpp.it
NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI:	800 99 14 99
Numero fax:	0833/500198
Numero telefono:	0833/500111
Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia:	5218.3.0
Nr. Iscrizione al Tribunale di Lecce:	17148
Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce:	176926
Gruppo Bancario di Appartenenza:	Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese
Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari:	5262.1

OFFERTA FUORI SEDE

DATI DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Sede (indirizzo):

Numero di Telefono/indirizzo email:

Iscrizione ad Albi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo

Qualifica

Elenco dei documenti consegnati in aggiunta al presente Foglio Informativo:

- Rilevazione TEGM
- Guida Arbitrio Bancario Finanziario
-

Nome e cognome del Cliente destinatario dell'offerta

Data Firma del Cliente per avvenuta ricezione del presente Foglio Informativo e dei documenti sopra elencati

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Descrizione	Valore
Apertura di credito per sconto effetti, titoli e documenti commerciali	Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentale, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali), oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari.

<p>Accredito SBF disponibile di titoli o Ri.Ba.</p>	<p>Con questa forma di affidamento la banca mette a disposizione del cliente l'importo facciale dei titoli, effetti e documenti presentati, nei limiti del fido concesso. Tale forma di utilizzo del credito si può attuare mediante:</p> <p>a) Accensione di un "conto anticipi effetti e documenti SBF". Questo sistema contabile denominato AGM prevede l'accredito con valuta economica non liquida degli effetti e documenti presentati;</p> <p>b) Utilizzo di un "conto corrente ordinario". Il cliente può scegliere tra le seguenti modalità di utilizzo:</p> <p>b1) AVM - Accredito con valuta media: l'ammontare complessivo dei titoli degli effetti e dei documenti presentati, è messo a disposizione sul conto corrente ordinario e con valuta pari alla valuta media calcolata sull'intero lotto presentato;</p> <p>b2) Delta fido: l'ammontare complessivo dei titoli degli effetti e dei documenti presentati è reso disponibile, nei limiti del fido concesso, solo in caso di passaggio a debito del conto corrente ordinario.</p>
<p>Anticipi e finanziamenti su foglio commerciale regolati in conto corrente assistiti e non da cessione del credito</p>	<p>E' un finanziamento sotto forma di anticipo su crediti di natura commerciale. Le modalità di utilizzo più comuni sono: anticipo fatture e anticipo di contratti. In questi casi la banca riconosce al cliente, in via anticipata e salvo buon fine, l'importo del credito verso terzi non ancora scaduto. L'importo dei documenti non andati a buon fine è addebitato al cliente con le relative commissioni; per la gestione degli anticipi è necessaria l'apertura di un conto corrente dedicato - chiamato conto anticipi.</p>
<p>Apertura di credito in c/c utilizzabile mediante più forme tecniche (plafond)</p>	<p>Con l'Apertura di Credito utilizzabile mediante più forme tecniche (c.d."plafond") il Cliente, nei limiti dell'ammontare complessivo del credito concesso dalla Banca, ha la possibilità di utilizzare la linea di credito alternativamente mediante forme tecniche di natura diversa (es. affidamento in conto corrente e per sconto effetti titoli e documenti commerciali) e/o attraverso una pluralità di conti. Per la determinazione dell'ammontare complessivo del credito concesso, si opererà la somma dei diversi utilizzi/o dei saldi a debito dei conti, in modo da costituire un unico importo del credito utilizzato di cui il Cliente sarà pienamente responsabile e debitore liquido e reale verso la Banca. L'utilizzo del credito potrà avvenire per tutte o parte delle forme tecniche indicate attraverso un unico rapporto di conto corrente, o comunque nelle forme e con le modalità che saranno concordate al momento della concessione.</p>

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Le condizioni ed i tassi di interesse applicati possono subire variazioni su iniziativa della Banca e potranno avere ad oggetto i tassi di interesse limitatamente alle aperture di credito con durata a tempo indeterminato. Nel caso in cui vengano concordati tassi di interesse legati a meccanismi di indicizzazione (tasso variabile), il Cliente è soggetto al rischio di variazioni di tasso a lui sfavorevoli in relazione all'andamento del parametro prescelto. Nel caso di applicazione del tasso fisso, altresì, sono presenti rischi derivanti dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse del mercato. Inoltre, qualora un debitore rendesse insoluto il credito (rischio di insolvenza), sarà addebitata al Cliente la somma comprensiva di spese e commissioni di insoluto.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) - Legge 662/96

L'operazione di finanziamento di cui al presente Foglio Informativo, qualora richiesta da un soggetto appartenente alle PMI - Piccole Medie Imprese, queste ultime possono richiedere di accedere alla garanzia del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. Il Fondo di garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità ed interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e "l'imprenditore" pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune aree geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della Banca; si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia; in tal caso, qualora tale garanzia fosse considerata indispensabile dalla Banca per la concessione del finanziamento, l'impresa potrà esaminare con la Banca un'eventuale diversa soluzione tecnica. Proprio per la sua natura di finanziamento rivolto a un determinato scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali è concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo dei finanziamenti o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In tali casi, la normativa o i contratti di finanziamento possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o una chiusura anticipata del finanziamento. Si precisa infine che in caso di imprese individuali, il finanziamento oggetto dell'eventuale garanzia del Fondo, deve avere scopi esclusivamente connessi con l'attività di impresa.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO - APERTURA DI CREDITO PER FINANZIAMENTO SU CREDITI COMMERCIALI ESCLUSIVAMENTE CONNESSA CON L'ATTIVITÀ DI IMPRESA

Ipotesi di utilizzo del fido	Affidamento di 75.000,00 Euro a tempo indeterminato, con durata pari a tre mesi e utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.
Importo del fido	75.000,00 Euro
Periodicità di liquidazione	DARE E AVERE ANNUALI
Tasso applicato	12,50%
Commissione di affidamento	0,50% trimestrale sull'importo del fido (calcolo scalare)



TAEG	15,46%
Tasso applicato (TAN)	12,50%
Importo interessi	2.343,75 Euro
Importo oneri (0,50% trimestrale sull'importo del fido - calcolo scalare)	375,00 Euro
Costo massimo n. 2 operazioni in c/c per l'utilizzo del fido	0,00 Euro
Importo Imposta di Bollo	100,00 Euro
Costo totale dell'apertura di credito (per il trimestre dell'ipotesi di calcolo)	77.743,75 Euro
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte. Il valore del TAEG calcolato nell'esempio rappresentativo non include eventuali costi di corrispondenza né eventuali costi di perizia (poiché non noti).	15,46% Il TAEG consente al Cliente consumatore di confrontare le varie offerte.
Tasso massimo debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	12,50%
Tasso minimo	In caso di tasso indicizzato, nell'ipotesi in cui il parametro di riferimento dovesse assumere valore negativo, il tasso applicato non potrà mai essere inferiore allo spread convenuto
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati	La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dall'apertura di credito, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione. Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, all'apertura di credito entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	12,50%
		Commissione onnicomprensiva di affidamento	0,50 % trimestrale sull'importo del fido (calcolo scalare) Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento
	Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Tasso NON indicizzato: 15,00%
		Commissione di istruttoria veloce	- Euro 39,00 La commissione, se ne ricorrono i presupposti, verrà applicata una sola volta nella giornata. Tale commissione non si applica, per una sola volta per trimestre, nel caso di sconfinamenti che, oltre ad avere una durata non superiore a 7 giorni consecutivi, siano inferiori o pari a Euro 500,00.
	Sconfinamenti extra fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Tasso NON indicizzato: 15,00%
		Commissione di istruttoria veloce	- Euro 39,00 La commissione, se ne ricorrono i presupposti, verrà applicata una sola volta nella giornata. Tale commissione non si applica, per una sola volta per trimestre, nel caso di sconfinamenti che, oltre ad avere una durata non superiore a 7 giorni consecutivi, siano inferiori o pari a Euro 500,00.
	Costi in caso di ritardo nel pagamento	Costi in caso di ritardo nel pagamento	Per il ritardo nei pagamenti, saranno addebitati al Cliente consumatore interessi di mora del 15,00%, oltre al tasso ordinario. Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.bpp.it.

Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96".

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Invio comunicazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Invio documentazione solo in formato elettronico: Euro 0,00; - Invio documentazione su supporto cartaceo: recupero delle spese postali sostenute, sulla base delle tabelle applicate da Poste Italiane, più 0,20 Euro per ciascun foglio (singolo o fronte/retro) a titolo di recupero forfettario delle spese di produzione e postalizzazione. <u>Sono escluse da tali ultime condizioni le informative previste dalla parte II del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), il cui eventuale invio su supporto cartaceo viene effettuato a titolo gratuito</u>
---------------------	---

RECESSO, TEMPI MASSIMI CHIUSURA, RECLAMI

Diritto di recesso dal contratto di credito

Contratto a tempo indeterminato

Il cliente può recedere in ogni momento e senza spese dall'apertura di credito concessa dalla Banca. In tal caso, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione, tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla Filiale della Banca su cui è radicato il rapporto di conto corrente. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso.

La Banca può recedere dall'apertura di credito concessa ai sensi dell'art. 1845, comma 3, c.c.. con preavviso di quindici giorni. Qualora sussista un giustificato motivo - come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c.. - la Banca può senza preavviso recedere dall'apertura di credito concessa,

oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al cliente; la Banca comunica al cliente il recesso dall'apertura di credito concessa, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso. In caso di sospensione, il cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino.

In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite; in caso di recesso o di riduzione del credito per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, mentre, in caso di recesso con preavviso di quindici giorni, il cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso; se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

Contratto a tempo determinato

Il cliente ha diritto di recedere dall'apertura di credito concessa, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto, tramite invio alla Filiale della Banca su cui è radicato il rapporto di conto corrente, di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tali casi, il cliente deve corrispondere alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso. Il cliente può, inoltre, recedere dall'apertura di credito concessa anche prima della Scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni. Il recesso, che deve essere comunicato alla Banca tramite modulo sottoscritto in filiale o comunicazione con ricevuta di ritorno, avrà effetto soltanto e dal momento in cui il cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto. La Banca può recedere dall'apertura di credito concessa anche prima della Scadenza e senza preavviso, in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, c.c., oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, inviando al cliente una comunicazione con ricevuta di ritorno. In caso di recesso o di riduzione del credito, il cliente non può utilizzare il credito concesso o può utilizzarlo fino al nuovo limite comunicato dalla Banca con effetto dalla ricezione della comunicazione di recesso o riduzione e deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca. In caso di sospensione, il cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. Se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

Tempi massimi di chiusura dei rapporti

50 giorni

Termini per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi e ogni altra condizione economica o normativa del contratto. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice al Cliente o, se attivate dal Cliente, mediante tecniche di comunicazione a distanza, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata, ma comunque non prima di due mesi successivi alla ricezione della comunicazione della modifica unilaterale. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, il Cliente ha diritto di recedere entro la data prevista per la sua applicazione senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor, BCE), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro il termine previsto per legge, tramite una richiesta scritta inviata:

- a mezzo raccomandata all'indirizzo "Banca Popolare Pugliese" - Ufficio Reclami - Via Luigi Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE);
- a mezzo fax al numero 0833/500273;
- a mezzo posta elettronica: ufficio.reclami@pec.bpp.it;

Il reclamo può essere anche consegnato alla Filiale della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).

Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta entro il termine previsto per legge, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può:

- presentare un ricorso all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca il relativo regolamento disponibile presso le Filiali e sul sito www.bpp.it ovvero:

- attivare il procedimento di conciliazione presso il **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06-674821 - fax 06-67482250 - e-mail: associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di "Consumatore", la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi - in quanto stabilito dalla legge - **condizione di procedibilità** della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.

Maggiori indicazioni sono nella Guida ABF, la quale si compone delle sezioni "L'ABF in parole semplici" e la "Guida all'utilizzo del Portale ABF" corredata dai vari moduli necessari per la presentazione del ricorso. Tali guide sono a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito www.bpp.it e/o sul sito internet dell'ABF.

PORTABILITÀ, ESTINZIONE ANTICIPATA

Portabilità



Nel caso in cui, per rimborsare l'apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, nei casi previsti dalla legge, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

LEGENDA

Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Commissione di affidamento	Ai fidi concessi sul conto corrente viene applicata una "commissione di affidamento" onnicomprensiva, calcolata in base all'importo e all'effettiva durata del fido ed applicata con periodicità trimestrale. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito, tale commissione viene calcolata solo per la durata del periodo di concessione dell'affidamento e in funzione dell'importo dello stesso. La commissione di affidamento onnicomprensiva, che non si calcola comunque su un eventuale sconfinamento che la Banca dovesse aver autorizzato, forma oggetto di specifiche rendicontazioni trimestrali, con indicazione dell'effettiva utilizzazione verificatasi nello stesso periodo di riferimento.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione dovuta alla Banca per la valutazione necessaria ad autorizzare o meno operazioni di addebito effettuate sul conto corrente in assenza di disponibilità, che viene applicata in misura fissa per ogni operazione di addebito che generi una situazione di mancanza, anche parziale dei fondi o di utilizzo di fondi non disponibili.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Recesso	Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il Cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)	Indica il costo totale dell'apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quale la Commissione di affidamento. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili nel caso di apertura di credito ipotecaria.
Tasso Annuo Nominale (TAN)	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso debitore in caso di utilizzo oltre fido	È un tasso percentuale, mediante il quale si calcolano gli interessi dovuti dal Cliente in caso di utilizzo oltre il limite del fido concesso, applicato all'intero importo del credito utilizzato sul conto per tutta la durata dello scoperto e non soltanto sull'importo utilizzato oltre l'ammontare dell'apertura di credito. E' applicato solo per il numero di giorni in cui lo scoperto si è verificato.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna aggiungere, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96 e del d.l. n. 70/2011, ai tassi medi rilevati, aumentati di un quarto, un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.